

### **Informativa alla clientela**

L'introduzione della MiFID ha comportato alcuni cambiamenti nell'operatività e nella relazione banca-cliente.

Uno dei principali obiettivi della nuova normativa è rappresentato da una maggiore tutela dell'investitore, in virtù di questo la banca è tenuta a:

- 1) Richiedere al cliente maggiori informazioni circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di servizi e strumenti finanziari;
- 2) Definire la classificazione della clientela nell'ambito della relativa "categoria di investitore".

Le banche devono, pertanto, classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie:

- clienti al dettaglio
- clienti professionali
- controparti qualificati

**A tal proposito, in ragione del riconoscimento di un livello massimo di tutela la nostra banca ha classificato inizialmente la propria clientela nella categoria di**

### **CLIENTELA AL DETTAGLIO**

**Di seguito vengono elencate le caratteristiche specifiche delle suddette classificazioni.**

## Informativa alla clientela

### Cliente al dettaglio

#### Descrizione

Il "cliente al dettaglio" (*retail*) è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la MiFID stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"

#### Informativa e tutela

La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa:

- la banca ed i servizi prestati;
- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC;
- la completa reportistica connessa ai servizi di investimento
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

#### Passaggio a "Cliente professionale"

Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
2. inoltro al cliente da parte del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale- di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. verifica da parte del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale - della sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato 3, sezione II, punto1) del Regolamento Intermediari (Del. Consob 11522/98 e ss mod.)
5. notifica al cliente dell'esito della richiesta

## Informativa alla clientela

### *Cliente professionale*

#### **Descrizione**

Il "cliente professionale" è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall'allegato 3, sezione I, Regolamento Intermediari - Del. Consob 11522/98 e ss. mod. - nonché dal Regolamento emanato dal MEF ai sensi dell'art. 6 comma 2-sexies del TUF) ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).

#### **Informativa e tutela**

La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, ad inviare al "cliente professionale" esclusivamente informazioni circa:

- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (la valutazione dell'appropriatezza sarà omessa in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte)
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC;
- un livello di reportistica minimale.

#### **Passaggio a "Cliente al dettaglio"**

I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "clienti al dettaglio".

La richiesta deve avvenire in forma scritta. La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione

#### **Passaggio a "Controparte qualificata"**

I "clienti professionali" che chiedono, nei casi previsti dalla normativa di essere trattati come una controparte qualificata, ricevono dalla Banca un avviso delle conseguenze cui si espongono con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbero perdere.

Il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come controparte qualificata. Inoltre, il cliente deve confermare per iscritto di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbero perdere a seguito della richiesta.

La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.

**Informativa alla clientela***Controparte qualificata***Descrizione**

Sono “controparti qualificate” i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall’art. 6, comma 2 quater, lettera d), numeri 1,2,3 e 5 del TUF; nonché quelli definiti dall’art. 58 comma 2 del Regolamento Intermediari (Del. Consob 11522/98 e ss. Mod.)

**Informativa e tutela**

Alle “controparti qualificate” si applicano esclusivamente le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse.

**Passaggio a “Cliente al dettaglio”**

Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come “clienti al dettaglio”.

La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi /operazioni/prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come “cliente al dettaglio”. La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.

**Passaggio a cliente professionale**

Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, tramite una richiesta scritta, di essere trattati come “Clienti professionali” in relazione a determinate tipologie di servizi/operazioni/prodotti ovvero a singoli servizi/prodotti o operazioni. La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.